

A tutti i Clienti

Loro Sedi

Circolare n° 19 – 2018

Poggio a Caiano, ottobre 2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO, COME FUNZIONA?

La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto, com'è noto, l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (FE) a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni fra soggetti residenti o stabiliti (l'obbligo è invece già in vigore da luglio 2018 per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione, tranne quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione, nonché per i subappalti o subforniture nella filiera degli appalti pubblici).

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018 sono state emanate le specifiche tecniche per l'emissione e la ricezione di dette fatture che deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dalla Sogei (lo stesso già usato per le fatture elettroniche verso la P.A.). L'impatto per gli operatori è particolarmente rilevante giacché cambierà radicalmente molte abitudini e prassi operative sia per le aziende che provvedono in proprio alla gestione degli adempimenti di fatturazione e tenuta della contabilità, sia per quelle che si affidano in tutto o in parte allo studio. Va altresì premesso che il quadro applicativo non risulta ancora del tutto completo, mancando provvedimenti e/o istruzioni per la gestione di molte operazioni particolari (autofatture omaggi/cessioni gratuite, splafonamento esportatori abituali, passaggi interni, estrazioni depositi Iva, etc.) nonché per la protocollazione delle fatture ricevute e l'integrazione di quelle in *reverse charge*. Ulteriori novità (attualmente al vaglio dei tecnici dell'Amministrazione finanziaria come confermato nell'audizione del 3 ottobre 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate), potrebbero riguardare, in logica distensiva, la definizione dei tempi di trasmissione della fattura e dell'esercizio del diritto alla detrazione.

Soggetti e operazioni interessate

Sono obbligatoriamente interessati **tutti i soggetti passivi Iva** (indipendentemente dai limiti dimensionali) con la sola esclusione dei contribuenti minimi e forfetari (per i quali l'uso della FE rimane facoltativo, salvo verso la P.A.) e per gli agricoltori in regime di esonero (per i quali la fattura va emessa dal cessionario ancorché non siano ancora state individuate con precisione le modalità in regime di FE). Le operazioni coinvolte sono tutte **le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti** senza distinzione di attività (dalla manifattura al commercio, dagli esercenti ai professionisti). Non sono coinvolte invece le operazioni da/per l'estero (cessioni/acquisti intra, esportazioni/importazioni, servizi internazionali) oppure anche interne da/verso i non stabiliti (ancorché identificati direttamente o con rappresentante fiscale, per i quali si veda oltre la tabella) per le quali non sono obbligatorie le nuove modalità. Per dette operazioni (con facoltà di escludere le bollette



doganali o quelle in fatturazione elettronica facoltativa) è prevista, invece, l'introduzione di una comunicazione dati fatture ("spesometro trasfrontaliero" o "esterometro") a scadenza mensile (dal 2019 viene invece eliminato l'attuale spesometro generale semestrale).

Il funzionamento

Il funzionamento può essere sintetizzato nei seguenti 3 punti:

1. la FE deve essere conforme al contenuto e al formato (XML) delineato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 (i clienti che fatturano in proprio devono quindi *in primis* assicurarsi che i propri programmi siano implementati nel rispetto di dette specifiche e dei successivi aggiornamenti);
2. l'emittente (il contribuente o un suo intermediario incaricato) trasmette la FE al SdI tramite i canali previsti dal provvedimento (pec, SdICoop o SdIFtp o tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate);
3. il SdI, effettuati taluni controlli (entro un lasso temporale che può variare da pochi secondi a massimo 5 giorni), recapita le fatture al domicilio informatico scelto dal destinatario (codice destinatario o pec destinatario); le fatture che non superano i citati controlli sono scartate dal SdI e si considerano (fin dall'origine) non emesse (con possibilità di ritrasmissione corretta - senza conseguenze sanzionatorie - se effettuata entro 5 giorni).

Cosa cambia del contenuto della fattura?

La fattura elettronica di cui al provvedimento 30 aprile 2018 contiene tutti gli elementi obbligatori attualmente noti di una fattura (cioè quelli previsti dagli articoli 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972), ma in formato strutturato cioè all'interno di "tag" riconoscibili in modo univoco dai vari gestionali ai fini dell'elaborazione (importazione anziché digitazione) dei dati.

Elemento fondamentale e innovativo del contenuto della fattura in analisi è, però, il domicilio elettronico del destinatario ossia il <CodiceDestinatario> oppure <PecDestinatario> che dovrà essere gestito nelle anagrafiche cliente.

Per le fatture nel settore privato non è obbligatoria (a differenza della fatturazione elettronica verso la P.A. per le quali rimangono immutate regole e procedure) l'apposizione della firma digitale, qui ammessa in via facoltativa. Il *file* della FE consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori (in alcuni casi come nel settore dei carburanti per il tipo di carburante o dei subappalti nella P.A. per il Cig e Cup tali dati sono obbligatori). Le specifiche consentono anche di inserire in XML degli allegati (campo *attachement*).

Codice destinatario (o codice SdI) a 7 caratteri

Il codice destinatario (a 7 caratteri) è rilasciato dallo SdI nel caso in cui si scelga di adottare la trasmissione e/o la ricezione delle FE attraverso i canali SdICoop o SdIFtp. Si tratta di canali di dialogo diretto con il SdI/Sogei gestiti sostanzialmente dalle *software house* che raccolgono dallo SdI tanto il flusso attivo quanto quello passivo delle FE legato al <CodiceDestinatario> in gestione alle stesse (difficile, per chi non è particolarmente esperto, riuscire ad attivare in autonomia detto dialogo). Attraverso specifici servizi, generalmente in ambiente *cloud* offerti (ovviamente a pagamento) dalle *software house* specializzate (*web service, hub, console* telematica, modulo gestione elettronica documentale, etc.), l'operatore può quindi ricevere e trasmettere da/verso il SdI (che di fatto funge da postino) le fatture elettroniche legate alla propria partita Iva. Il citato codice destinatario viene quindi



fornito dalla propria *software house* o da quella dello studio nel caso ci si affidi, in particolare, alla tenuta della contabilità esternamente presso il commercialista.

Canale pec e codice destinatario convenzionale "0000000"

Nel caso in cui il destinatario scelga invece il canale di recapito via pec (campo <PecDestinatario>) va comunque sempre obbligatoriamente compilato (dal punto di vista informatico) anche il campo <CodiceDestinatario> utilizzando in questo caso il codice convenzionale "0000000". Detto codice convenzionale va utilizzato anche nel caso di fatture emesse verso privati consumatori (nel qual caso la fattura elettronica va anche consegnata in modalità cartacea) oppure per le fatture emesse verso minimi, forfetari o agricoltori in regime di esonero (ferma restando la possibilità – se dotati – di indicare il codice destinatario o la pec).

L'imposta di bollo

Altra novità di sicuro rilievo riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo che, nei casi in cui sia dovuta (non sono cambiate le casistiche), va assolta esclusivamente secondo la procedura di cui all'articolo 6 D.M. 17 giugno 2014 (va versata cioè con F24 – codice tributo 2501 - entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si tratta quindi di compilare gli appositi campi <BolloVirutale> e <ImportoBollo> presenti nella sezione generale della FE; per l'eventuale scelta di rivalsa sulla controparte andrà comunque inserita apposita riga di addebito dei 2 euro (con natura N1 "escluso" o N2 "non soggetto"). Vanno dimenticate, quindi, le altre modalità vigenti per la fatturazione cartacea (contrassegno o assolvimento virtuale attraverso l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate).

Soluzioni per la generazione delle FE

Oltre che con *software* e soluzioni di mercato (che devono produrre *file* conformi alle specifiche tecniche), le fatture elettroniche potranno essere generate (anche tramite intermediari) con i seguenti strumenti resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate:

- una procedura *web* presente (già da luglio 2016) sul portale "Fatture e Corrispettivi"¹;
- un'*app* per telefonini e *tablet* (disponibile dal 29 giugno 2018)²;
- un *software "stand alone"* per pc (disponibile dal 2 luglio 2018)³.

Ciò premesso, va evidenziato che le soluzioni gratuite dell'Agenzia delle entrate possono rappresentare una soluzione fruibile nel caso di soggetti con limitate esigenze (cioè con emissione di poche fatture all'anno) mentre per la gestione di grossi carichi il ricorso alle soluzioni offerte dalla propria *software house* appare ineludibile. Allo stato va anche segnalato che se la procedura *web* contiene la possibilità di gestire tutte le informazioni (campi) previste dalle specifiche tecniche (ma l'utilizzo *web* può non essere sempre agevole a causa di interruzioni o di caduta della linea), la prima versione del *software "stand alone"* presenta rilevanti carenze (manca ad esempio la possibilità di inserire le modalità di pagamento nonché, per i professionisti o gli agenti, la gestione del contributo integrativo e della ritenuta d'acconto). Lacune che, tuttavia, dovrebbero essere prossimamente colmate.

I canali di trasmissione (dall'emittente al SdI)

Le FE (essendo in formato XML standardizzato), a prescindere dalla soluzione utilizzata per la generazione, potranno essere trasmesse indifferentemente attraverso uno dei seguenti servizi:

¹ Accessibile attraverso credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID.

² L'applicazione è scaricabile da Google Play del dispositivo *mobile* e il servizio è accessibile mediante le credenziali Fisconline/Entratel del contribuente.

³ Il *software* è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate dalla sezione *software* > tutti i *software* > comunicazioni > fatturazione elettronica.

Tel 055.8797201 Fax 055.8779812 silvano@nieri.org
I contenuti non sono esaustivi di tutte le norme esistenti.



- (a) il canale *web* "Fatture e Corrispettivi";
- (b) la stessa *app* utilizzata per generazione la FE;
- (c) via pec all'indirizzo pec del SdI (ossia sdi01@pec.fatturapa.it al primo utilizzo nonché, successivamente, all'indirizzo comunicato con il primo messaggio di risposta dal SdI);
- (d) oppure tramite le citate soluzioni SdICoop o SdIFtp offerte dalle *software house*.

Modalità di recapito (dal SdI al destinatario)

Il destinatario riceverà la fattura tramite il canale di recapito (Codice destinatario o PecDestinatario) che avrà registrato nell'apposito servizio previsto nell'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate o, in mancanza, attraverso il recapito indicato nell'apposito campo (<CodiceDestinatario> o <PecDestinatario>) dall'emittente la fattura.

Coordinamento con lo studio

Per i clienti che affidano la tenuta della contabilità allo studio sarà fondamentale, già nelle prossime settimane, definire le modalità e i costi di gestione dei nuovi adempimenti al fine di consentire allo studio di acquisire in modo completo (senza rischio di dimenticanze o errori) le fatture da elaborare. A tal riguardo, segnaliamo che la *software house* che forniscono i gestionali allo studio offrono la possibilità ai nostri clienti di fruire, tramite accesso ad apposita area riservata *web*, dei citati servizi di dialogo con il SdI al fine di gestire sia il flusso di trasmissione delle fatture attive sia, soprattutto, di raccogliere quelle passive in entrata. Per attivare tale soluzione sarà altresì fondamentale fornire allo studio apposita delega diretta (conforme al modello di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018) per abbinare (attraverso l'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" gestita dall'Agenzia delle entrate) il codice destinatario adottato dallo studio alla partita Iva dell'assistito in modo che tutte le fatture che transitano per il SdI siano recapitate tramite detto codice destinatario (anche laddove il fornitore abbia eventualmente indicato dati superati o errati nel compilare la fattura).

Quadro di sintesi

Tipo operazioni	Obbligo sì/no	Note
Operazioni fra residenti o stabiliti (tanto imponibili con Iva esposta immediata o differita, in <i>reverse charge</i> o <i>split payment</i> , quanto non imponibili, esenti o non soggette)	Sì	<ul style="list-style-type: none">• non è obbligatorio l'utilizzo della FE da parte dei minimi e forfetari (se non verso la P.A.)• verso minimi e forfetari il fornitore dovrà comunque emettere la FE indicando come codice destinatario "0000000"; <i>idem</i> per le forniture verso gli agricoltori in regime di esonero e verso i privati consumatori (1)• non è obbligatorio l'uso della FE verso i soggetti non residenti meramente identificati o con residenza fiscale in Italia; l'uso non è tuttavia vietato purché sia garantita a richiesta la copia cartacea (circolare n. 13/E/2018, § 1.2)
Operazioni da/verso non residenti (a prescindere dal trattamento)	No	<ul style="list-style-type: none">• per queste operazioni dal 2019 entrerà in vigore la comunicazione dati fatture mensile (spesometro transfrontaliero)• l'obbligo sarà facoltativo per le operazioni con bolletta doganale e per quelle con fattura elettronica emesse in via facoltativa (2)
Note di variazione (note di accredito o note di	Sì	<ul style="list-style-type: none">• solo per quelle emesse dal fornitore verso il cessionario/committente (tipo documento TD04 o TD05)



addebito/fatture integrative)		<ul style="list-style-type: none">escluso l'uso del SdI per quelle dal cliente verso il fornitore (provvedimento n. 89757/2018, § 6.2)
Autofattura denuncia ex articolo 6, comma 8, D.lgs 471/97	Sì	<ul style="list-style-type: none">nel caso in cui il cessionario/committente riceve fattura irrirtualmente non in formato elettronico XML la fattura si considera non emessa con obbligo del cessionario di attiva l'autofattura denuncia (Tipo documento TD20) attraverso il SdI (articolo 1, comma 6, D.Lgs 127/2015; (provvedimento n. 89757/2018, § 6)
Altre autofatture	Sì, ma mancano le istruzioni operative	<ul style="list-style-type: none">la casistica (ad esempio acquisti da agricoltori in regime di esonero, autofatture per omaggi, passaggi interni, estrazione dai depositi Iva, etc.) non è stata disciplinata dal provvedimento del 30 aprile 2018 ma sarà oggetto di prossimi provvedimenti e/o chiarimenti

(1) Verso i privati consumatori è obbligatorio (salvo rinuncia dell'interessato) consegnare anche copia (analogica o elettronica) della fattura che sarà disponibile anche in un'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

(2) Per le fatture attive emesse verso i non residenti sarà possibile evitare lo spesometro transfrontaliero trasmettendo la fattura al SdI indicando "XXXXXXX" come codice destinatario del cliente (e fermo restando la consegna della copia analogica al cliente anche ai fini dell'espletamento dei vari adempimenti, ad esempio, all'esportazione); l'adempimento mensile rimarrà comunque ineludibile per le fatture passive non elettroniche.

REGISTRAZIONE DEL CANALE DI RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Un aspetto molto importante legato alla gestione dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica estesi anche al settore privato è la registrazione del domicilio elettronico ("CodiceDestinatario" o "PecDestinatario") in cui il cessionario/committente sceglie di ricevere le fatture emesse dai propri fornitori. A tal riguardo l'Agenzia delle entrate offre la possibilità di registrare detto domicilio attraverso l'apposita funzione presente nell'area web "Fatture e Corrispettivi" (accessibile attraverso le credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID). Detto domicilio, abbinato alla propria partita Iva, verrà utilizzato come prioritario dal Sistema di Interscambio (SdI) ai fini del recapito della fattura. Tale registrazione (che può anche formare oggetto di modifiche successive) pur non essendo obbligatoria è molto importante poiché consentirà al destinatario di ricevere le fatture in detto recapito a prescindere dalle informazioni e scelte (giuste, sbagliate o successivamente modificate) indicate al fornitore e/o da questi inserite in FE. Tale funzione consente quindi al cessionario/committente di non dover rincorrere comunicazioni a tutti i propri fornitori nel caso di eventuale cambiamento del recapito (nuovo codice destinatario o nuova pec).

Figura 1 – Registrazione dell'indirizzo prioritario di recapito (1/2)







Figura 2 – Registrazione dell'indirizzo prioritario di recapito (2/2)



La registrazione dell'indirizzo scelto può essere effettuata direttamente dal contribuente se dotato delle citate credenziali per accesso all'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" e seguendo le indicazioni di Figura 1 e 2.

Previa sottoscrizione di apposita delega diretta (vedi Figura 3), il servizio di registrazione può essere effettuato da un intermediario purché "qualificato" ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 (commercialista, consulente del lavoro, etc). I clienti che affidano la tenuta della contabilità allo studio sono pregati di prendere contatto con lo studio per la sottoscrizione di detta delega nonché delle altre opzioni che consentiranno di consultare, acquisire e gestire attraverso l'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" le funzioni legate alla gestione della fatturazione elettronica.

Figura 3 – Delega diretta al commercialista (modello allegato al provvedimento Agenzia delle entrate 13 giugno 2018)

Per delegare la registrazione dell'indirizzo telematico scegliere l'opzione 4 (oppure la 2 che assorbe anche la 3 e la 4). Per la possibilità di attivare anche la conservazione con l'Agenzia delle entrate aggiungere l'opzione 5-



----- omissis -----

Per i seguenti servizi:	
1. <input type="checkbox"/> Cassetto fiscale delegato	Durata 4 anni
2. <input type="checkbox"/> Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici	
3. <input type="checkbox"/> Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA	
4. <input type="checkbox"/> Registrazione dell'indirizzo telematico	Fino al <input type="text"/>
5. <input type="checkbox"/> Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche	Massimo 4 anni
6. <input type="checkbox"/> Accreditamento e censimento dispositivi	

ATTENZIONE: Le richieste di revoca avranno effetto entro il 10° giorno lavorativo dalla presentazione del modello
I servizi 1. 2. 3. e 4. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998)

----- omissis -----

A differenza di altri servizi attinenti la fatturazione elettronica (ad esempio la trasmissione) tale servizio non può essere delegato invece ad altri intermediari come ad esempio le *software house*.

PRIME FATTURE ELETTRONICHE 2018, CHE FARE?

Cosa devo fare delle fatture elettroniche emesse e ricevute negli ultimi mesi (da luglio) tramite il Sistema di Interscambio (SdI)? Come mi comporto con le FE obbligatorie nei carburanti e subappalti nella filiera dei lavori pubblici, per intenderci, e per quelle che eventualmente ho emesso (lato attivo) o ricevuto (lato passivo) per adozione in via facoltativa della modalità XML/SdI? Come funziona: le posso stampare e conservare su carta o le devo conservare in modo sostitutivo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014? E devo adottare numerazioni e registri sezionali come mi è sempre stato suggerito per le fatture elettroniche emesse verso la P.A. o posso adottare quelli ordinari? Questi alcuni dei quesiti che coinvolgono gli operatori in queste settimane. Proviamo a fare il punto premettendo che l'Agenzia delle entrate non ha ancora fornito tutti i chiarimenti che sarebbero stati invece necessari e opportuni.

La circolare n. 13/E/2018

La prima questione (e cioè quella se la fattura che passa per il SdI possa essere stampata e conservata in modo analogico) è sostanzialmente quella posta anche nel quesito di cui al § 3.1 della circolare dell'Agenzia delle entrate n.13/E dello scorso 2 luglio a cui però l'Agenzia, di fatto, non ha risposto spostando bensì la formulazione della risposta sulla registrazione ex articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972. A tal riguardo la circolare precisa, infatti, che le novità in materia di fatturazione elettronica introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 non hanno inciso su detti obblighi di annotazione per i quali *"restano dunque valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi"*.

Numerazione sezionale o anche semplicemente registri ordinari?

Il richiamo alla vecchia prassi alimenterebbe, per certi versi, i dubbi se, in presenza di alcune fatture elettroniche, per evitare di dover conservare anche le altre (quelle cartacee) in modo sostitutivo, sia ancora necessario adottare numerazioni e annotazioni sezionali delle fatture elettroniche come spiegato in passato dalla prassi (circolare n. 36/E/2006, § 5.3; risoluzione n. 161/E/2007; risoluzione n. 267/E/2007). Ciò premesso pare, tuttavia, che tale accorgimento non sia più necessario considerato il diverso tenore del nuovo decreto sulla conservazione sostitutiva (D.M. 17 giugno 2014) che, a differenza del precedente (D.M. 23 gennaio 2004 e circolare n. 45/E/2005), non richiede espressamente l'obbligo di operare, per periodo d'imposta, la medesima modalità di conservazione per tutti i



documenti rientranti nella medesima categoria. Va da sé che l'adozione di sezionali è comunque sicuramente possibile e, dal punto di vista prudenziale, consigliabile.

Basta la stampa o serve la conservazione a norma?

In merito a quest'altra questione si ritiene che, fino a fine 2018, l'obbligo o meno di conservare a norma le fatture elettroniche dipenda dalla natura obbligatoria o facoltativa dell'emissione della fattura stessa. Dal 1° luglio, com'è noto, l'obbligo di emissione della fattura elettronica decorre in via anticipata per subappalti e le subforniture nella filiera degli appalti pubblici nonché per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione tranne quelle effettuate presso impianti di distribuzione stradale (articolo 1, comma 917, L. 205/2017). Al di fuori di questi casi dovrebbero potersi ritenere ancora valide le precisazioni fornite con la circolare n. 18/E/2014 secondo le quali:

- (i) il ricorso alla FE è subordinato all'accettazione (ancorché non sia necessario un accordo formale) da parte del destinatario (articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972);
- (ii) non vi sono vincoli di simmetria (fra fornitore e cliente) e la materializzazione, su carta, con conservazione analogica (cartacea) rappresenta un comportamento concludente del destinatario circa la sua intenzione di non accettare la fattura come elettronica (§ 1.5);
- (iii) anche se il destinatario non accetta tale processo, la fattura rimane tuttavia elettronica in capo all'emittente, con conseguente obbligo di conservazione sostitutiva da parte di quest'ultimo (§ 1.1).

Non sembra vi debbano essere dubbi, invece, circa il fatto che le fatture emesse per obbligo normativo (ad esempio subappalti nella filiera dei lavori pubblici dal 1° luglio 2018) debbano essere conservate in modo sostitutivo a norma, tanto dal fornitore quanto dal cessionario/committente soggetto passivo in forza dell'articolo 29, comma 3 – secondo periodo – del D.P.R. 633/1972. Anche in considerazione del fatto che in tal caso il cessionario/committente non può esimersi dal "pretendere" la fattura elettronica (pena l'obbligo di attivare l'autofattura denuncia ex § 6 del provvedimento), si ritiene che detta fattura debba essere conservata a norma anche dal destinatario (l'appaltatore), tanto più che, dal 1° luglio, l'Italia è stata autorizzata (Decisione UE 2018/593), non solo a imporre l'obbligo della fattura elettronica ma, anche, a disporre che l'uso delle fatture elettroniche non sia subordinato all'accordo con il destinatario. Ciò detto non sempre è comunque facile distinguere quando la fattura è stata emessa elettronica per obbligo oppure per scelta dell'emittente (si veda la tavola a seguire).

Il caso	Obbligo conservazione a norma
Fattura verso la P.A.	Sì
Fattura subappalti/subforniture filiera appalti pubblici	Sì, per quelle emesse dal 1° luglio 2018
Forniture carburanti (diesel e benzina) per autotrazione - all'ingrosso (dalla compagnia al benzinaio; dal consorzio al cliente per la cisterna aziendale, etc.)	Sì, per quelle emesse dal 1° luglio 2018
Forniture carburanti fatta dal benzinaio alla pompa	No per quelle emesse fino al 31 dicembre 2018 (*); Sì dal 1° gennaio 2019
Forniture carburanti con il sistema del "netting"	Non è mai stato chiaro se le fatture (di fatto) già emesse in XML dalle compagnie con il sistema del "netting" siano in regime di obbligo o di facoltà (tale dubbio risulta tanto più avvalorato dalla proroga al 1° gennaio 2019 della decorrenza dell'obbligo della FE per le cessioni effettuate "presso gli impianti di distribuzione stradale").
Fatture emesse in via elettronica per scelta (fino al 31 dicembre 2018)	Sì per l'emittente No per il destinatario



(*) Paradossalmente la proroga della disciplina della scheda carburanti operata con il Decreto Dignità fino al 31 dicembre 2018 vieterebbe al benzinaio di emettere fattura tranne in casi particolari (ad esempio verso gli autotrasportatori oppure nel caso di fatturazione differita emessa a fronte di buoni/ddi o con scontrini del *self service*). Va da sé che detto paradosso contraddice lo spirito di avvio del processo di fatturazione elettronica.

Termini per la conservazione sostitutiva a norma

Si ricorda, infine, che la conservazione sostitutiva a norma va effettuata entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi (D.M. 17 giugno 2014 e risoluzione n. 46/E/2017). Per le fatture del 2018 (considerato che la scadenza della dichiarazione dei redditi 2018 sarà – salvo modifiche – il 31 ottobre 2019) la conservazione dovrà essere conclusa entro il 31 gennaio 2020. Si evidenzia anche la possibilità di effettuare la conservazione sostitutiva a norma delle fatture XML transitate per il Sdl sfruttando (previa attivazione) il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate.

IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Le fatture elettroniche XML emesse dal 1° gennaio 2019 saranno sicuramente soggette all’obbligo di conservazione a norma, tanto per l’emittente quanto per il cessionario/committente che le riceve attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl). Analoghe considerazioni valgono, in via anticipata, per quelle obbligatoriamente emesse in formalità elettronica dal 1° luglio 2018 nei seguenti casi:

*"a) cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come **carburanti per motori** a eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019;*

*b) prestazioni rese da soggetti **subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione pubblica".*

Ciò premesso, ferma restando la possibilità di ricorrere a soluzioni di mercato, si evidenzia che l’Agenzia delle entrate offre la possibilità di attivare un servizio gratuito che permette la **conservazione per 15 anni** delle fatture XML che transitano attraverso il Sdl. Per attivare tale servizio è necessario concludere l’apposito accordo di servizio con l’Agenzia delle entrate (accordo che dura 3 anni ed è rinnovabile) attraverso l’area autenticata "Fatture e Corrispettivi". Come specificato nel manuale del servizio di conservazione (nuova versione disponibile dal 2 luglio 2018 e scaricabile in detta sezione assieme al citato accordo):

- la conservazione delle fatture elettroniche (sia attive sia passive) che transitano per il Sdl avverrà in modalità **implicita e automatica** (a prescindere che la fattura sia elettronica per obbligo o per scelta)⁴;
- per quanto transitato ante attivazione è comunque possibile fruire del servizio con modalità manuale (*upload*) ricordando di rispettare i termini di normativa (vedi Figura 3).

La normativa prevede che il processo di conservazione debba avvenire (concludersi) **entro 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi** relativa all’anno d’imposta della fattura (D.M. 17 giugno 2014 e risoluzione n. 46/E/2017). In sostanza, per le fatture elettroniche del 2018, c’è tempo fino al 31 gennaio 2020 (3 mesi dalla dichiarazione redditi del 2018 in scadenza – salvo modifiche – il 31 ottobre 2019).

Chi è già abilitato con il fisco telematico (Entratel o Fisconline) oppure è dotato di credenziali CNS o Spid, può attivare l’accordo di servizio con pochi semplici passaggi. Bastano pochi *click*, un’unica volta (vedi Figure da 1 a 3).

L’attivazione è comunque possibile anche attraverso un intermediario, previa delega diretta conforme al modello contenuto nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018 (vedi Figura 4).

⁴ Si evidenzia peraltro che, come precisato nella circolare n. 13/E/2018, una volta attivato l’accordo di servizio vanno in conservazione automatica anche le fatture elettroniche verso la P.A. che passano per il Sdl. Si pensi, ad esempio, ai molti casi delle fatture del GSE che, fino a oggi, i contribuenti si sono dovuti gestire con soluzioni di mercato a pagamento.



Si evidenzia che il servizio di conservazione dell'Agencia delle entrate riguarda solo le fatture in formato XML transitate per il Sdl (non accetta eventuali altri *format* quali, pdf, jpg, txt). Per le altre in formato analogico (ad esempio quelle da/per l'estero) non esistono obblighi di conservazione sostitutiva.

Appare utile evidenziare, infine, come **non risultano esservi motivi per rinunciare all'opportunità di attivare il servizio gratuito dell'Agencia delle entrate** anche laddove si scelga di fruire comunque delle soluzioni (a pagamento) offerte dalle *software house* o dai gestori in *outsourcing*. Soluzioni, quelle di mercato, che spesso prevedono condizioni generali che tendono a ostacolare eventuali recessi. Fra le condizioni generali dei servizi di mercato non è raro osservare infatti clausole che, in caso di recesso, prevedono la cancellazione degli archivi entro pochi giorni (ad esempio 45) dalla cessazione del contratto (si ricordi che le fatture – civilisticamente – vanno conservate per almeno 10 anni).

Figura 1 – Accesso all'area autenticata "Fatture e Corrispettivi"






Figura 2 – Adesione all'accordo di servizio



ADESIONE ALL'ACCORDO DI SERVIZIO 2/3



ADESIONE ALL'ACCORDO DI SERVIZIO 3/3



Figura 3 – Le opzioni di servizio

OPZIONI DI SERVIZIO




Figura 3 – Estratto delega all'intermediario

Estratto modello delega ex provvedimento dell'Agenzia delle entrate 13 giugno 2018 per conferire all'intermediario la possibilità di attivare il servizio di conservazione sostitutiva gratuita con l'Agenzia delle entrate (vedi opzione 5)

----- omissis -----

Per i seguenti servizi:

1. Cassetto fiscale delegato Durata 4 anni
2. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
3. Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
4. Registrazione dell'indirizzo telematico Fino al
5. Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche Massimo 4 anni
6. Accredитamento e censimento dispositivi

ATTENZIONE: Le richieste di revoca avranno effetto entro il 10° giorno lavorativo dalla presentazione del modello
I servizi 1. 2. 3. e 4. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998)

----- omissis -----

Cordialità.

Silvano Nieri

